

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957

(106<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### I N D I C E

Disegno di legge:

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938)  
(D'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e  
Di Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera  
dei deputati) (Seguito della discussione e  
rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1515, 1518, 1519, 1522, 1524, 1525, 1527
ANGELINI . . . . .	15.0
BARBARESCHI . . . . .	1523
BITOSSI . . . . .	1518, 1519, 1520
DE BOSIO . . . . .	1525
GRAVA, relatore . . . . .	1516, 1518, 1525
MARINA . . . . .	1517, 1524
MONALDI . . . . .	1524
PETTI . . . . .	1518, 1522, 1524
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1525
SPALLICCI . . . . .	1520
VARALDO . . . . .	1519
ZUGARO DE MATTEIS . . . . .	1524

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mo-

naldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ragno e Saggio sono sostituiti rispettivamente dai senatori Marina e Russo Salvatore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei ricordare alla Commissione una proposta formulata dalla Presidenza, che era stata unanimemente accettata dalla Commissione. La proposta, in sostanza, era questa: dato che la Commissione era concorde nel riconoscere l'esigenza di approvare il disegno di legge con la maggiore sollecitudine possibile, e tenuto conto che la maggioranza della Commissione riteneva che il disegno di legge fosse sostanzialmente valido, ma meritasse di essere riveduto in alcuni punti, la Presidenza suggeriva che la Commissione nominasse nel suo seno una Sottocommissione, con l'incarico di predisporre gli eventuali emendamenti al testo del disegno di legge, facendo precedere una specie di esplo-

razione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di accertare le possibilità pratiche di approvazione di un eventuale testo del disegno di legge, che fosse stato modificato dalla nostra Commissione. Dopo un'ampia discussione e dopo i chiarimenti reciprocamente forniti, i colleghi hanno ritenuto di approvare la proposta, e si è nominata appunto una Sottocommissione composta dal relatore Grava e dai colleghi Angelini, Barbareschi, Bitossi e Zagami.

Desidero rilevare che il compito del relatore e della Sottocommissione non è stato facile: si sa quanto sia difficile promuovere incontri, specialmente tra persone che non appartengono allo stesso ambiente. Vi è poi stato il periodo di ferie della prima quindicina di novembre, nonchè una malattia di stagione che ha colto il relatore ed altri membri, sia della Commissione che della Sottocommissione. La cosa è stata, quindi, resa abbastanza difficile dalle circostanze; nondimeno le conclusioni, cui oggi si può arrivare, mi pare siano queste: il relatore ha ormai elaborato le sue proposte di modifica del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Non siamo però ancora arrivati ad una conclusione che ci permetta di ritenere agevole l'elaborazione di un testo, che possa riscuotere il voto concorde delle due Commissioni.

Ad ogni modo, prima di riaprire la discussione generale, prego il relatore Grava di voler aggiornare la Commissione sul punto cui si è pervenuti nell'elaborazione delle proposte modificative, e di voler anche eventualmente accennare ai vari passi che sono stati compiuti ed ai risultati che si sono conseguiti.

GRAVA, *relatore*. Riferendomi a quanto disse il collega Petti nella seduta del 16 ottobre 1957, ed a quello che mi parve essere l'orientamento della maggioranza della Commissione, ha predisposto alcuni schemi di emendamenti.

Il senatore Petti, nella seduta del 16 ottobre disse appunto: « Mi sembra, che essendo ormai tutti d'accordo su tale opportunità », cioè sull'urgenza di rivedere e perfezionare il disegno di legge « si possa procedere senz'altro alla nomina della Sottocommissione incaricata di coordinare gli emendamenti da sottoporre poi al nostro esame ».

In base a questa dichiarazione e all'orientamento della Commissione, ripeto, ho preparato, non dei veri e propri emendamenti, nel qual caso sarebbero stati distribuiti ai membri della Commissione, ma soltanto degli schemi di emendamenti. Il Presidente avrebbe forse potuto riferire più obiettivamente di me sui lavori della Sottocommissione, poichè generalmente è difficile che possa mantenere una obiettività ed una serenità assolute chi è innamorato della propria tesi. Dichiaro subito, però, che non ho alcuna tesi preconcepita. Si è discusso senza per altro trovare un terreno d'accordo, nonostante che alcune dichiarazioni sull'articolo 8 del disegno di legge abbiano fatto una certa impressione su tutti i colleghi.

Ieri ci siamo nuovamente riuniti, ed abbiamo esaminato alcuni punti sostanziali, per i quali anche i colleghi dell'opposizione sono concordi nel riconoscere che esiste qualcosa di imperfetto e di non facilmente attuabile. Anche questa volta, però, non si è giunti ad una conclusione definitiva.

Stando così le cose, onorevoli colleghi, io debbo serenamente ed obiettivamente riconfermare ciò che ho già dichiarato nella mia relazione.

Sullo scopo precipuo di questo disegno di legge, che è quello di reprimere il lavoro cosiddetto industriale, quello cioè che è nato dopo la guerra ed è uscito fuori dagli stabilimenti, e di tutelare il lavoro a domicilio, non posso che essere d'accordo, insieme con tutti i colleghi della Camera dei deputati. Raccomando però di non voler stroncare quello che è il lavoro occasionale, tradizionale, complementare, con cui molti lavoratori possono arrotondare lo stipendio insufficiente di un membro della famiglia.

A mio modesto avviso, bisogna trovare un sistema per proteggere questo lavoro a domicilio, non lasciandolo alla mercè dei datori di lavoro. La Camera ha ben visto questa difficoltà, ma non l'ha superata.

Negli schemi di emendamenti da me predisposti, le più importanti proposte di modificazioni riguardano l'articolo 8 e l'articolo 13.

L'articolo 8, infatti, escluderebbe nettamente il lavoro occasionale, ed io ho cercato di rimediare a ciò proponendo la soppressione del secondo comma, in modo che anche coloro che

esercitano, alle dipendenze di terzi, un'attività che non sia sufficiente ai bisogni della loro famiglia, possano integrare le loro entrate esercitando il lavoro a domicilio.

L'altro punto fondamentale di controversia è nell'articolo 13 e riguarda le assicurazioni; a mio modo di vedere, non possono essere applicate indistintamente a tutti i lavoratori a domicilio tutte le forme previdenziali elencate nel testo del disegno di legge, compresi gli assegni familiari. Faccio notare che coloro che esercitano un'attività complementare ed integrativa non avrebbero diritto a nessuna assicurazione sociale, mentre coloro che esercitano tale attività tradizionalmente, se anche svolgono il lavoro per tre giorni alla settimana, godrebbero di tutte le assicurazioni, con un'eccezione per quanto riguarda gli assegni familiari; rinuncia, questa, che è poi limitatissima, in quanto si riferisce, il più delle volte, a lavoro femminile.

Tutte le altre norme pervenuteci dalla Camera dei deputati, salvo alcune modificazioni formali, vengono, con gli emendamenti da me proposti, applicate indistintamente a tutti i lavoratori a domicilio, di qualunque categoria.

Più in là non sono potuto arrivare. Credo che non si possa rimediare completamente alle imperfezioni che presenta il disegno di legge così come ci è pervenuto; ma penso almeno che la legge, così modificata, presenterebbe qualche possibilità di applicazione.

Come ho detto, vi sono anche alcuni punti che andrebbero riveduti nella forma. Si è detto, ad esempio, che deve esservi un registro presso ogni Ufficio comunale di collocamento. Ciò non è esatto, perchè gli Uffici comunali di collocamento sono alle dipendenze dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ed anche il registro dei normali disoccupati si trova presso l'Ufficio provinciale. Non è detto poi, come mi è stato obiettato, che coloro che risiedono in paesi di montagna e che esercitano questo lavoro occasionale debbano andare ad iscriversi al capoluogo di Provincia, poichè l'Ufficio provinciale, come fa adesso, li manda agli Uffici comunali o frazionali di collocamento. Ad ogni modo non si può usare, in una legge che riguarda il colloca-

mento, una dizione difforme da quella della legge fondamentale, cioè della legge n. 264 del 1949.

Si dice, inoltre, che nessuno può essere assunto se non attraverso l'Ufficio di collocamento. Faccio presente che si tratta di lavoratori a domicilio, che debbono avere una certa specializzazione o qualificazione; è giusto che siano iscritti, ma la legge ammette che i datori di lavoro, quando hanno bisogno di una persona specializzata o qualificata, possano chiederla nominativamente, senza che venga loro imposta dall'Ufficio di collocamento.

Queste ed altre sono, come ho detto, questioni minori, che si potrebbero anche trascurare qualora non venissero accolte le due modificazioni sostanziali cui ho accennato prima, ma che sarebbe bene, in caso contrario, tenere in considerazione, per cercare di formulare la legge nel miglior modo possibile.

Come ho detto, le modifiche sostanziali riguardano gli articoli 8 e 13, e se si arriverà ad una discussione sugli emendamenti, chiarirò ulteriormente le premesse su cui tali modifiche sono fondate.

Poichè, come ho dichiarato fin dal principio, non sono assolutamente attaccato alla mia tesi nè alle modifiche, che ho voluto appunto presentare come schemi di emendamenti, dichiaro che sono disposto a cedere nei limiti del possibile, e ad inchinarmi al volere della Commissione.

MARINA. Dirò solo poche parole, perchè il relatore ha illustrato esaurientemente lo spirito del disegno di legge.

Il lavoro a domicilio sta invadendo un campo, che attualmente, dal punto di vista sindacale, è allo stato brado. C'è un aspetto ancora più preoccupante, quello del lavoro che si trova in una situazione concorrenziale nei confronti dell'industria. La concorrenza, per così dire, interna tra i produttori, deve essere disciplinata, affinché sia, possibilmente, attenuata, se non del tutto eliminata. Ma di fianco a questo, che è indubbiamente un settore particolare, c'è tutto l'altro grande fenomeno del lavoro tradizionale che, in Italia, è un lavoro complementare di notevole mole per il numero delle persone che impiega e per la quantità di

lavoro che offre. Questo lavoro si svolge con distribuzione così capillare, che è molto difficile poterlo inquadrare, non solo, ma poterlo mettere su un piano di parità con gli altri settori, soprattutto per quanto riguarda le previdenze.

Detto questo, mi riprometto di riprendere la parola sugli emendamenti che mi sono permesso di presentare, perchè mi sembra che in quella sede sarà più facile intendersi, che non facendo una discussione di carattere generale. Poichè, come risulta dalle parole del relatore, non si è trovato un accordo preciso, è bene, secondo me, entrare nell'esame specifico della legge, articolo per articolo, per vedere quali siano gli emendamenti più consoni alle esigenze del settore interessato.

PETTI. Abbiamo ascoltato con molto interesse l'esposizione del collega Grava, il quale è stato molto suggestivo nelle sue argomentazioni.

Noi siamo tuttora dominati dalla preoccupazione di portare a termine l'approvazione del disegno di legge. Vorremmo ora assicurazione, sia dal Presidente, sia dal relatore, senatore Grava, che i contatti con l'altro ramo del Parlamento saranno affrettati, sollecitati e definiti. Se un accordo è possibile, noi potremmo essere tutti d'accordo nel rinviare la discussione del disegno di legge. Ma se questa possibilità, a giudizio del Presidente e del collega Grava, non sussiste, allora penso che sarà meglio varare una legge imperfetta piuttosto che lasciare un importante settore del lavoro senza una regolamentazione.

Perciò, la decisione dipende appunto dall'esame obiettivo della possibilità di portare a termine l'approvazione del disegno di legge nel più breve tempo.

BITOSSI. Onorevoli senatori, è già molto tempo ormai che noi abbiamo in discussione questo progetto di legge e questo perchè, mentre la nostra parte, come or ora ha ricordato il senatore Petti, avrebbe voluto approvarlo quale esso era quando ci fu trasmesso dalla Camera dei deputati, da parte del relatore e di alcuni membri della Commissione, viceversa, si sosteneva l'opportunità che alcune parti del disegno di legge stesso venissero modificate.

GRAVA, *relatore*. Questo non è esatto, perchè io mi sono rimesso al parere della Commissione. Questo discorso dimostra che il collega Bitossi non ha letto la mia relazione.

PRESIDENTE. Mi pare che quello che ha detto il senatore Bitossi non sia contestabile: il relatore, nella sua relazione, ha espresso il suo parere su alcuni punti del disegno di legge; e d'altra parte non è concepibile che un relatore sia indifferente nei confronti del disegno di legge.

BITOSSI. A me non importa che il senatore Grava, come ha detto nell'ultima seduta, provi un senso di angoscia per questa disgraziata categoria di lavoratori; questo lo sentiamo tutti. La realtà è che egli ha presentato degli emendamenti al disegno di legge, e se questa disgraziata categoria di lavoratori non ha ancora avuto una legge lo si deve a chi ritiene che sia indispensabile modificare il testo trasmesso dalla Camera.

GRAVA, *relatore*. Io desidero che sia precisato che, se la prima volta che è stato messo in discussione il disegno di legge, la Commissione avesse deciso in maggioranza di approvarlo senza modificazioni, non mi sarei opposto. Quando la Commissione disse che il disegno di legge meritava qualche modifica, io preparai degli schemi di emendamenti. Se oggi la Commissione dichiara, a maggioranza, che la legge dev'essere varata così come ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento, il relatore non fa opposizione.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di non provocare polemiche inutili.

GRAVA, *relatore*. Il Presidente dovrebbe comprendere che cosa significa dire che la colpa è del relatore.

BITOSSI. Io stavo dicendo che la colpa è di coloro che ritengono di modificare il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nella seduta in cui fu nominata la Sottocommissione, io affermai che la proposta fatta dal Presidente dava vita ad un

tentativo, consistente nel vedere se, pur modificando il disegno di legge, vi fosse la possibilità di approvarlo rapidamente, mantenendo così quell'impegno d'onore che il collega Fiore aveva ricordato. Una buona parte di voi, compreso anche l'illustre nostro Presidente, nelle riunioni precedenti, aveva assicurato che il progetto sarebbe senz'altro diventato legge prima delle vacanze natalizie. Questo era il patto d'onore, e questo è il motivo per cui si nominò la Sottocommissione. La Sottocommissione aveva due compiti essenziali. Primo: prendere contatto con l'altro ramo del Parlamento per vedere se fosse possibile, modificando il disegno di legge, ottenere l'approvazione degli emendamenti da parte della XI Commissione della Camera nel tempo che ci separa dallo scioglimento della Camera stessa. Secondo: migliorare il disegno di legge, in modo da renderlo più consensuale alle esigenze del lavoro a domicilio.

Guardiamo al primo punto. Siamo sicuri che l'XI Commissione della Camera approverà, rapidamente, o comunque approverà gli emendamenti che venissero, eventualmente, apportati da questa Commissione? Non ne siamo sicuri.

Se anche dovesse accettare qualche modifica, la Commissione XI non accetterebbe gli emendamenti proposti dal nostro relatore, perchè sono peggiorativi del disegno di legge.

Circa il secondo punto, non c'è bisogno che ne parli io. Si tratta degli schemi di emendamenti presentati dal relatore, senatore Grava. Essi sono peggiorativi, onorevoli colleghi, non migliorativi: comprendiamolo! Che la legge sia imperfetta, e pertanto meritevole di precisazioni, noi l'abbiamo detto e ripetuto, ma di fronte al pericolo di vedere insabbiato il disegno di legge o di peggiorarlo, avevamo suggerito alla Commissione di approvare il disegno di legge così come ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Noi ripetiamo che, se fosse possibile precisare alcuni aspetti, non abbiamo nulla in contrario a farlo; ma credo che, se vogliamo ottenere l'approvazione, da parte dell'XI Commissione della Camera dei deputati, delle eventuali modifiche da apportare, non possiamo presentare emendamenti che vadano dal primo all'ultimo articolo. Gli schemi di emendamenti

presentati vanno dall'articolo uno all'articolo quattordici. Molti di essi non alterano, ne sono convinto, la sostanza del disegno di legge.

Quindi, se noi vogliamo migliorare il progetto di legge, ritocchiamo solamente alcuni articoli, uno o due al massimo, e domandiamo ai nostri colleghi della Camera dei deputati se saranno in grado di approvarli rapidamente, e se anche questo non è possibile, onorevoli colleghi, approviamo il disegno di legge come esso è, perchè penso che anche voi sareste insofferenti delle eventuali critiche che venissero mosse domani, a tutti noi, da parte di questa disgraziata categoria di lavoratori. Evitiamo che i lavoratori a domicilio si rivolgano verso di noi per addebitarci delle colpe.

Approviamo il disegno di legge così com'è, e se domani ci saranno delle modifiche da apportare, le apporteremo nell'applicazione pratica, in modo da rendere il disegno di legge il più possibile aderente ai bisogni di questo settore del lavoro.

**PRESIDENTE.** Pregherei il senatore Bitossi di voler integrare il suo intervento, indicando quali sono i punti sui quali intenderebbe apportare delle modifiche, affinché il relatore ne sia a conoscenza.

**BITOSSI.** Signor Presidente, la mia posizione netta e precisa è quella di approvare il disegno di legge, così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Naturalmente, accetterei delle modifiche solo se queste fossero atte a migliorare il disegno di legge e se l'altro ramo del Parlamento fosse in grado di approvarle rapidamente. Ma non si aspetti da me una richiesta di modifiche.

**VARALDO.** Vorrei fare una semplicissima osservazione: che ci siano dei contatti con la Commissione della Camera, per cercare di arrivare il più rapidamente possibile ad una soluzione di questo problema, sta bene, ma che si arrivi al punto che noi siamo obbligati a decidere in conformità di quello che vuol fare la Camera, questa è una cosa che non può andare.

Credo che sia nel desiderio di tutti di varare il disegno di legge al più presto e nel modo migliore. Si dice che vi sono delle categorie

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

106ª SEDUTA (28 novembre 1957)

di lavoratori disgraziate, le quali soffrono per la mancanza di una legge che disciplini il loro lavoro, ma vi sarebbero altre categorie le quali, col presente disegno di legge, verrebbero danneggiate, non sappiamo fino a quando (lo sarebbero, infatti, fino a quando non si facesse una legge di modifica).

Io sono preoccupato per questi motivi e preferisco ritardare un poco a togliere dalla situazione di disagio quella categoria di lavoratori anzichè danneggiare altre categorie, quando noi sappiamo che questo danno potrebbe essere alleviato. In questo senso, almeno a titolo personale, mi esprimo, e credo di non essere il solo a pensarla in tal modo.

**BITOSSI.** Il senatore Varaldo deve tener conto della situazione della Camera. Tra pochi mesi la Camera si scioglierà e la legge andrà a gambe all'aria.

**SPALLICCI.** Le affermazioni del senatore Bitossi sarebbero tali da inficiare, nello spirito e nella lettera, il sistema bicamerale. Noi saremmo addirittura pleonastici e dovremmo mettere semplicemente lo spolverino a quello che è stato fatto dalla Camera.

Mi permetto di dissentire da ciò che ha detto il senatore Bitossi.

Penso che gli emendamenti proposti dal relatore, e non ancora completamente esaminati da me, debbono essere tali da migliorare il disegno di legge. Secondo il concetto del senatore Bitossi, sembrerebbe che una legge cattiva fosse meglio di nessuna legge. Ora, questa affermazione mi pare che non abbia ragione d'essere. Non è ammissibile che si dica: **meglio una cattiva legge piuttosto che nessuna.**

**BITOSSI.** Una legge non completamente perfetta, non cattiva!

**SPALLICCI.** Io credo che abbia fatto molto bene il relatore a distinguere il lavoro a domicilio di carattere industriale da quello che è il lavoro complementare. Ciascuno di noi potrebbe portare le esperienze della sua regione: io ho veduto in Emilia, a Carpi, la ricchezza di quelle popolazioni che, dopo la guerra, erano

rimaste in condizioni disastrose. Il lavoro fatto a domicilio come lavoro complementare è diventato fonte di benessere e di floridezza. Ad esempio, alcuni lavoratori hanno acquistato delle macchine per maglieria e lavorano per proprio conto e vendono per proprio conto; se qualcuno, poi, raccoglie i prodotti di questo lavoro e li vende facendo concorrenza anche agli industriali, credo che questa non si possa chiamare concorrenza sleale. D'altra parte bisogna anche che il datore di lavoro si rassegni a questa concorrenza.

Sono del parere, ripeto, che, piuttosto che avere una cattiva legge, è meglio procrastinare l'approvazione.

**ANGELINI.** Prima di tutto debbo, naturalmente, dichiarare che le argomentazioni del senatore Bitossi non possono essere da me accettate. Se almeno il senatore Bitossi e i colleghi della sua parte tenessero in tutte le occasioni una medesima linea di condotta, allora potrei anche capire. Ma quando ci si strappano le vesti perchè il relatore ha presentato quattordici emendamenti, allora io devo ricordare che per leggi meno importanti di questa molti emendamenti sono stati presentati dalla vostra parte, senza che noi ci siamo mai stracciate le vesti.

Le previsioni del senatore Bitossi, circa la sicurezza o meno che la Camera approvi i nostri emendamenti, non mi interessano. Io agisco secondo il mio modo di vedere e di pensare e secondo la mia coscienza. Se io presento o appoggio un emendamento, non faccio questo per fare dispetto a qualcuno — e potremmo dimostrare che questo, altre volte e da altre parti, si fa — ma presento o appoggio l'emendamento quando lo credo utile nell'interesse della collettività e della classe lavoratrice; in questo caso, nell'interesse dei lavoratori a domicilio.

Ora, senza entrare nel merito di tutto il disegno di legge, io debbo richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 8; tutto dipende da quell'articolo e, secondo le modificazioni apportate a questo articolo, bisognerà apportarne altre in altri articoli.

L'articolo 8 dice: « Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un "Registro dei

lavoratori a domicilio", nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 ». Quindi, per poter eseguire il lavoro a domicilio, i lavoratori si devono iscrivere in un determinato registro. In quel registro può essere iscritto soltanto chi ha il libretto di lavoro, e chi non lo ha non può iscriversi. C'è di più: un altro articolo dice che il datore di lavoro non può affidare lavoro a domicilio a coloro che non sono iscritti in questo registro.

Ancora, il comma secondo dell'articolo 8 così recita: « Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita ». Per conseguenza, se uno ha il libretto di lavoro, ma ha una altra occupazione, non può essere iscritto in questo registro.

Allora mi riporto alla relazione fatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta, perchè, onorevoli colleghi, bisogna ricordare che il Parlamento ha nominato una Commissione d'inchiesta affinché si recasse in tutte le provincie d'Italia ed entrasse nella maggior parte delle aziende per accertarsi come fosse svolto e retribuito il lavoro, e suggerisse al Parlamento tutte le leggi necessarie per la migliore tutela dei lavoratori. Tra le prime conclusioni a cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta, alcune riguardano appunto la tutela del lavoro a domicilio.

Naturalmente non farò una esposizione delle cento pagine della relazione che si riferisce a questa materia. Essa è fondata sulle inchieste svolte in tutte le regioni d'Italia. Mi limito esclusivamente alla Toscana; ma le stesse cose le troviamo nel Veneto e in tutte le altre regioni, dove la Commissione d'inchiesta ha operato.

Vi si parla, ad esempio, della provincia di Firenze: e qui occorre distinguere due zone, interessate in maniera assai diversa al lavoro a domicilio: quella di Firenze e quella di Prato. Nella prima è molto sviluppato il lavoro a domicilio di carattere integrativo e marginale; nella seconda quella di Prato, il lavoro a domicilio di carattere industriale

Circa i lavoratori di Prato, noi abbiamo le dichiarazioni di tutte le associazioni sindacali

operaie e delle due associazioni che si sono formate per i lavoratori a domicilio. Di queste due associazioni, una vorrebbe che fosse continuato il lavoro a domicilio come prescrive la legge, l'altra vorrebbe che i lavoratori a domicilio passassero nella categoria degli artigiani. La prima associazione conta due mila iscritti, ai quali non sono riconosciute nemmeno tariffe normali di retribuzione, perchè l'accordo tariffario previsto per il 1958 non è stato ancora ottenuto. Questi lavoratori insistono per avere l'accordo e tutti i benefici previsti dalla legge. Gli altri, invece, non vogliono essere considerati lavoratori subordinati e chiedono di passare nella categoria degli artigiani.

Se noi approviamo la legge, e quindi anche l'articolo 8, così com'è, impediremo a tutti questi lavoratori di continuare a lavorare. Perciò gli emendamenti del relatore non sono peggiorativi, perchè con essi si va incontro alle esigenze dei lavoratori, che sono prevalentemente contadini, coltivatori diretti, mezzadri, per i quali il reddito della terra non è sufficiente, e che devono ricorrere a questo lavoro marginale per integrare il loro magro salario.

Ho già detto che se le condizioni del nostro Paese lo permettessero, io modificherei tutta questa legge, e la ridurrei ad un articolo solo che dicesse che il lavoro a domicilio è abolito.

Ma purtroppo questo non si può fare, e bisogna affrontare la realtà delle cose.

Voi volete vietare che dei lavoratori e degli impiegati che non guadagnano quanto è necessario (e sappiamo quali siano oggi le paghe, e quali le necessità della vita) per mantenere la famiglia esercitino questo lavoro marginale? Questo non è ammissibile, e del mio parere sono anche i lavoratori fiorentini, i lavoratori senesi e tutti gli altri che ho avuto occasione di avvicinare, anche qui al Senato. Ad essi, infatti, ho fatto presente che il disegno di legge, così com'è attualmente, vieta il lavoro integrativo e marginale a molte migliaia di persone, ed ho chiesto loro se ritenevano che fosse bene approvarlo. Essi hanno risposto di no.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)106<sup>a</sup> SEDUTA (28 novembre 1957)

E quando dite di approvare la legge così come è, rispondo che finchè avrò voce mi opporrò a questa proposta, poichè, come ripeto, approvando la legge così com'è noi porteremo nocumento a molte migliaia di persone.

Occorre, invece, disciplinare questi lavoratori, dare loro delle garanzie, evitarne lo sfruttamento.

In conclusione, la Commissione prenda le decisioni che ritiene più opportune, ma per quello che riguarda l'articolo 8 io mi rimetto solo alla mia coscienza, e non voterò tale articolo così come è formulato qualunque sia il parere del resto della Commissione, anche se dovessi rimanere solo. Se, infatti, queste disposizioni possono andare bene per la situazione di città come Milano, Torino, Genova, non possono andare bene per tutte le altre provincie d'Italia.

PETTI. Mi sembra che stiamo andando fuori strada. Quando la Commissione, dopo aver inteso la relazione del collega Grava e gli interventi di altri colleghi, accettò la proposta del Presidente per la nomina di una Sottocommissione, prese un impegno. Le tesi erano due. Alcuni, fra i quali il sottoscritto, sostenevano che la legge dovesse essere approvata così come ci era pervenuta dalla Camera dei deputati; ed erano di questo avviso anche perchè, in sostanza, la relazione del collega Grava, pur mettendo in rilievo i difetti, le manchevolezze e le imperfezioni di questa legge, diceva che la legge stessa era stata molto ampiamente discussa dinanzi alla Camera, per cui sembrava difficile che vi si potessero apportare delle modifiche.

Noi allora accogliamo la proposta del Presidente, e fu nominata una Sottocommissione affinchè esaminasse la possibilità di proporre emendamenti, che potessero essere accettati anche dalla XI Commissione della Camera. Nel caso che tali possibilità di accordo non sussistessero, mi pare — per il modo in cui si svolse la discussione e si pervenne alla nomina della Sottocommissione — che noi ci fossimo impegnati ad approvare la legge così com'è. Questa, a mio avviso, è l'interpretazione logica che si deve dare a quanto fu allora stabilito.

Compito della Sottocommissione era anzi-

tutto di trovare un accordo nel suo seno sugli emendamenti da apportare al disegno di legge, poichè in caso contrario sarebbe stato inutile prendere contatti coi colleghi della Camera.

Poichè mi pare che finora non si sia giunti all'accordo, ritengo necessario fare un altro sforzo per ottenerlo. Se non si potrà raggiungerlo neppure questa volta, ritorneremo eventualmente in seguito a discutere in sede di Commissione.

PRESIDENTE. La conclusione è evidente. Si propone di sospendere la discussione e di riconvocare la Sottocommissione, affinchè rifaccia quello che ha già fatto.

A questo proposito, vorrei ricordare alla Commissione come si giunse alla nomina della Sottocommissione.

Nella seduta del 16 ottobre formulai la proposta nei seguenti termini, come risulta dal resoconto stenografico: « Tenuto conto che la Commissione è unanime nel riconoscere l'esigenza di approvare il più sollecitamente possibile il disegno di legge, e tenuto conto che una parte della Commissione (anzi la maggioranza, a giudicare da come si sono espressi i colleghi fino ad oggi) ritiene che il disegno di legge sia sostanzialmente valido ma meriti di essere riveduto in alcuni punti, suggerisco che la Commissione nomini nel suo seno una Sottocommissione, con l'incarico di predisporre gli eventuali emendamenti al testo del disegno di legge, facendo precedere una specie di esplorazione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di accertare le possibilità pratiche di approvazione di un eventuale testo modificato da parte della XI Commissione della Camera. Desidererei che questa proposta fosse tenuta presente dai colleghi che intervengono nella discussione ». Si svolse, quindi, un'ampia discussione, e in seguito ad una interpretazione che il senatore Fiore aveva ritenuto di dare alla mia proposta, io aggiunsi il seguente chiarimento: « Vorrei che non ci fossero equivoci circa quello su cui stiamo discutendo. Lei (mi rivolgevo appunto al collega Fiore) ha riferito la mia proposta esattamente fino a questa ultima parte. Se si verificherà che la Sottocommissione ci dica che non è possibile predisporre un

testo emendato in tempo utile perchè ottenga l'approvazione della Camera, torneremo al punto di partenza: il relatore concluderà come deve concludere, eccetera. Ma io non posso vincolare fin d'ora la Commissione per quello che si deve fare dopo. Personalmente posso convenire che probabilmente si arriverebbe alla conclusione di cui lei ha parlato, ma questa è solo una mia convinzione personale». Soggiungevo ancora dopo altri interventi: «Nominare una Sottocommissione che, anzitutto, stabilisca, almeno sostanzialmente, quali siano i punti nei quali il disegno di legge dovrebbe essere modificato. In seguito, previa questa individuazione dei punti da emendare, si faccia un'esplorazione presso l'altro ramo del Parlamento, per vedere se vi è la possibilità che le modifiche vengano accolte entro breve spazio di tempo». Ci trovammo d'accordo su questa impostazione e si nominò la Sottocommissione, come ho ricordato.

Pregherei quindi gli onorevoli colleghi — se si vuole discutere sulla proposta del senatore Petti — di tenere presenti questi precedenti.

BARBARESCHI. Debbo fare un certo sforzo per non determinare una discussione più grave di quella che si è svolta sinora. Cercherò di dire le cose in tono minore, in modo da non suscitare risentimenti, almeno per il modo in cui le esporrò.

La Sottocommissione da noi nominata non ha adempiuto alle proprie funzioni, o almeno non vi ha adempiuto nel modo che io prevedevo. Abbiamo tenuto due sole riunioni. Nella prima, che ebbe luogo quasi subito dopo la seduta della nostra Commissione, scambiammo le nostre idee sulla opportunità di portare determinati emendamenti, e sul modo in cui questi, in linea generale, si sarebbero dovuti formulare. La Sottocommissione aveva presente questa situazione di ordine generale: il lavoro a domicilio ha bisogno di una legge che lo tuteli. Noi siamo assillati da termini di carattere generale, che dipendono dalla durata del Parlamento. La Camera ha già preso le sue decisioni e noi vorremmo modificarle in qualche parte; bisogna tener conto che se le modificassimo radicalmente, non raggiungeremmo l'obiettivo che tutti quanti ci prefiggiamo di raggiungere.

La seconda riunione ha avuto luogo ieri. Faccio presente alla Commissione, a scarico della mia personale responsabilità, che fino a questo momento non sono in possesso degli emendamenti proposti dal relatore, benchè li abbia ripetutamente richiesti. Personalmente so che alcuni colleghi li hanno; io non li ho e non sono abituato ad imporre in forma violenta le mie richieste. Posso, però, formulare un giudizio di carattere generale, cioè che, dal numero degli emendamenti presentati dal relatore, appare chiaramente che s'intende rifare il disegno di legge. E' questa la strada migliore per arrivare ad ottenere il risultato che ci siamo prefissi? A me pare di no. Io mi rendo conto della importanza delle osservazioni fatte dal collega Angelini. Effettivamente il lavoro a domicilio presenta aspetti diversi. C'è un tipo di lavoro a domicilio a carattere continuativo, che presenta tutte le apparenze di un trasferimento a domicilio di lavoro che si dovrebbe compiere nelle fabbriche; e c'è il lavoro di carattere sussidiario fatto in ore bruciate della giornata o della notte. So che non si può adottare lo stesso trattamento nei confronti degli uni e degli altri lavoratori, perchè mentre una parte deve percepire l'intera retribuzione per questo suo lavoro, l'altra parte gode già delle previdenze che le nostre leggi impongono.

Però sono convinto che, abbandonando l'ideale di perfezione, e limitandoci a poche modifiche, potremmo riuscire a varare il disegno di legge. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 8, si potrebbe dire che il « Registro dei lavoratori a domicilio » sia istituito, anzichè presso ciascun Ufficio di collocamento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro. Quindi non occorrerebbe rifare l'articolo: basterebbe sostituire poche parole.

Io so che ci sono, dietro questo disegno di legge, degli interessi notevoli. Sono convinto che questi interessi si agitano al di fuori del Parlamento: qui possono esservi delle differenze di opinioni, che derivano dalle diverse impostazioni politiche e dai diversi orientamenti. Ma quei tali interessi esistono, ed esiste la preoccupazione che si dia un regolamento al settore del lavoro a domicilio, perchè è quello che meglio si presta a speciali forme di sfruttamento.

Proprio per questa ragione, vorrei invocare da voi tutti il massimo della collaborazione, affinché si riuscisse, almeno in parte, a stroncare lo sfruttamento che si esercita a danno dei lavoratori a domicilio.

Se anche non riusciremo a rendere perfetto il disegno di legge, avremo, però, reso un servizio ai lavoratori a domicilio.

MARINA. Mi pare che le osservazioni che sono state svolte siano di carattere generale, e, sia la proposta presentata dal collega Petti, sia quanto ha detto il collega Barbareschi, non portino ad alcuna conclusione.

Credo che dovremmo decidere se sia opportuno perfezionare il disegno di legge e per questo rimandarlo alla Sottocommissione, la quale esamini punto per punto gli emendamenti, in modo da arrivare alla discussione conclusiva.

Vorrei fare presente che la preoccupazione nostra maggiore è che la legge sia vantaggiosa per la categoria dei lavoratori a domicilio, e quindi il nostro lavoro di perfezionamento deve essere affrontato e approfondito. Se la Camera poi accetterà o non accetterà i nostri emendamenti, questa è cosa che non deve preoccuparci.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Petti di consentire che si continui in questa discussione. Anche se dovremo invitare la Sottocommissione a riconvocarsi e ad esaminare con maggiore ampiezza le proposte del relatore, mi pare opportuno che la Commissione conosca l'orientamento di tutti i suoi componenti che vogliono interloquire. Finora, nel merito della legge non è stato detto gran che; e vorrei pregare che almeno si ovviasse a ciò nella seduta di stamane.

PETTI. Signor Presidente, come facciamo a proseguire la discussione se non siamo in possesso degli emendamenti del relatore?

PRESIDENTE. Il relatore ha fatto a suo tempo un'ampia ed elaborata esposizione, nella quale ha precisato i punti del disegno di legge che meritano di essere modificati.

ZUGARO DE MATTEIS. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il lavoro a domicilio ha già una propria configurazione nella nostra legislazione positiva, a cominciare dal Codice civile. Il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che reca il regolamento per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, esclude dal lavoro a domicilio il lavoro occasionale. Il disegno di legge al nostro esame, in sostanza, equipara il lavoro a domicilio a quello subordinato; ma così come esso è redatto, non raggiunge gli scopi di tutela che si propone. Noi rischiamo di consegnare al lavoratore un'arma di cartone, e di provocare un'infinità di controversie che, all'atto pratico, farebbero sì che coloro i quali hanno interesse a che il lavoro a domicilio non venga tutelato finiscano per avere ragione; e il danno andrebbe tutto ai lavoratori.

Fra l'altro, mi permetto di osservare che esiste nel disegno di legge qualche norma, che sembra addirittura incostituzionale. In modo particolare mi riferisco all'articolo 3, ultima parte, in cui si prescrive che la concessione del lavoro a domicilio sia subordinata a un accordo sindacale. Ora, allo stato attuale, una norma del genere non è concepibile, in quanto è noto che i sindacati non hanno ancora il riconoscimento giuridico.

Questa legge rischia di dare soltanto un'apparenza di tutela.

Quindi, per quanto riguarda l'iter successivo, sono del parere di proseguire l'esame del disegno di legge con la debita calma e con la debita solerzia.

Quando saremo giunti a completare la nostra discussione, l'onorevole nostro Presidente si metterà in contatto col Presidente della Commissione della Camera e vedrà di sollecitare al massimo la conclusione della procedura parlamentare; e ritengo che non vi saranno difficoltà. Questo è il mio avviso.

MONALDI. Dallo svolgimento della nostra discussione sembra che i lavoratori a domicilio, contemplati dal disegno di legge sottoposto al nostro esame, non siano sufficientemente identificati. Se ciò è vero, ne deriva che il nodo si dovrebbe sciogliere nel primo articolo.

Se la Sottocommissione riesaminasse questo articolo e precisasse l'identificazione dei lavo-

ratori a domicilio, contemplati dal presente disegno di legge, gran parte delle osservazioni fatte cadrebbe, e diventerebbe tutto più semplice. Il punto principale sta proprio nel fatto che non vi è una identificazione sufficiente dei lavoratori a domicilio, che dovrebbero essere tutelati dalla presente legge.

Una volta compiuta questa identificazione nel primo articolo, con le debite inclusioni ed esclusioni, come ho già detto, gran parte delle perplessità esposte (ad esempio, quelle relative all'articolo 13, di cui giustamente si preoccupa il senatore Grava) potrebbero cadere.

DE BOSIO. Il Presidente giustamente ha rilevato che non è più il caso di tornare su quello che ha già deliberato la Commissione; è necessario concludere la discussione generale, e passare alla trattazione dei motivi sui quali siamo o non siamo d'accordo. Nelle osservazioni fatte è stato posto in evidenza l'argomento fondamentale del problema. Si tratta di disciplinare con questo disegno di legge soprattutto il lavoro a domicilio concorrenziale. Siamo invece d'accordo di dettare una diversa tutela per il lavoro a domicilio complementare, e per quello saltuario o assolutamente occasionale. L'intervento da me fatto nella discussione generale è stato impostato su questa situazione: di scindere le due posizioni, e soltanto tenendole ben divise, si può legiferare, dettando una tutela rigorosa per il lavoro a domicilio concorrenziale ed una più larga e semplice per quello, cosiddetto, tradizionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al relatore.

GRAVA, *relatore*. Prima di entrare, brevisimamente, nel merito delle osservazioni dei colleghi, debbo dire al senatore Bitossi che accetto la sua rettifica. Credo di non essere secondo assolutamente a nessuno nel volere la tutela dei lavoratori a domicilio, i quali, come ho anche detto nella mia relazione, sono attualmente sfruttati.

Debbo poi una spiegazione al senatore Barbareschi, che giustamente si è lamentato di non avere avuto gli emendamenti. A questo riguardo gli dirò che finora ho preferito consi-

derarli come schemi di emendamenti, non ancora definitivi, e suscettibili di un'elaborazione più approfondita. Per questo ho preferito mantenerli riservati, e non distribuirli fino a questo momento.

Al senatore Bitossi vorrei dire poi che, se pensassi che gli schemi di emendamenti da me proposti peggiorassero la legge, sarei disposto a ritirarli subito. Anche nel caso che non peggiorino la legge — e sono convinto che non la peggiorano — sono disposto a rimettermi alla decisione della Commissione.

Come ho già detto, non sono innamorato delle mie tesi e spetta alla Commissione di decidere.

Il Presidente ha detto bene: questa discussione avrebbe dovuto farsi prima, per poter dare al relatore quell'indirizzo che io avevo chiesto. Avendo rilevato i pregi ed i difetti del disegno di legge, avevo pregato gli onorevoli colleghi di aiutarmi ad uscire da questa situazione. Questa discussione avrebbe dovuto farsi prima.

Il senatore Monaldi ha osservato che, per poter regolamentare un'attività qualsiasi, bisogna che essa sia bene e chiaramente delimitata. Mi permetto di dirgli che nel caso presente una delimitazione del tutto precisa è estremamente difficile; e, sarei tentato di dire, quasi impossibile.

Su altri punti particolari potremo soffermarci nel corso della discussione degli articoli.

Concludendo, mi auguro che l'approvazione di questa legge possa costituire un regalo natalizio per i lavoratori di questo settore.

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto consentitemi di esprimere il mio compiacimento per la discussione svoltasi, la quale mi ha dimostrato che in voi esiste lo stesso tormento che noi provammo durante la discussione alla Camera dei deputati. Unico desiderio mio e di tutti è che il settore del lavoro a domicilio sia regolato, disciplinato e tutelato. Questo desiderio è unanime, perchè sono troppo noti certi fenomeni di perturbazione, che tornano a danno non soltanto dei lavoratori a domicilio, ma anche dei lavoratori delle fabbriche, creando, talvolta, situazioni di crisi in certi settori industriali.

Di fronte alla molteplicità di situazioni esistente nel campo del lavoro a domicilio, è in noi la preoccupazione di non riuscire a fare una legge, mentre è comune il desiderio di fare qualcosa di buono, di utile, di necessario, qualcosa che poi non costituisca un danno per i lavoratori. Il tormento è qui, nell'esigenza di elaborare una legge che operi efficacemente in situazioni così diverse.

Quanto agli emendamenti, pregherei di voler rinunciare a quelli meno importanti, per non creare eventuali maggiori difficoltà nel caso di una successiva discussione alla Camera. Con l'articolo 1 si dà, in sostanza, una certa tutela al lavoratore. È chiaro che quando una ditta committente fornisce le attrezzature e le materie prime, se il lavoratore vuole essere considerato artigiano si iscrive nell'apposito albo; se non si iscrive, è per sua natura lavoratore a domicilio. Come artigiano, in base alla legge n. 860 del 1956, può lavorare anche con un certo numero di persone a lui subordinate e da lui salariate. Accenno a questo affinché sia ricordato, specialmente per quanto riguarda il lavoro a domicilio concorrenziale, che ha creato una situazione dalla quale si deve uscire urgentemente, situazione che ha il suo punto più preoccupante nel fenomeno della smobilitazione delle fabbriche.

Piccoli e medi imprenditori hanno trovato comodo passare le attrezzature ai lavoratori a domicilio, per sfuggire agli oneri sociali ed assistenziali, ed obbligare il lavoratore ad effettuare 12, 14 e 15 ore di lavoro per ottenere la stessa paga che avrebbe lavorando 8 ore in fabbrica.

Questa forma non può essere considerata, a mio avviso, lavoro a domicilio e deve essere disciplinata in modo particolarissimo, affinché non abbia a danneggiare altre attività e le possibilità di occupazione nell'industria. Bisogna cercar di evitare la smobilitazione delle fabbriche e tutelare i lavoratori nelle loro necessità.

Sono convinto che anche i colleghi dell'opposizione, se potessero trovare una formula che distingua le diverse forme di lavoro a domicilio, l'accetterebbero volentieri. D'altro canto dichiaro che il Governo, come tutti, desidera che non si concluda la presente Legislatura

senza che sia stata votata una legge per la tutela del lavoro a domicilio.

Il lavoro sussidiario o complementare (si chiami come si vuole), che si svolge per esempio a Fiesole — dove, come sappiamo, si distribuisce alle famiglie contadine, di mezzadri e coltivatori diretti, la paglia da lavorare — e così pure nel modenese ed in altre provincie, è una forma tradizionale di lavoro, che è diventato veramente un elemento complementare nell'economia della famiglia.

Se applicassimo l'articolo 8, così come è stato formulato dalla Camera dei deputati, verremmo a trovarci nella gravissima situazione che i componenti di queste famiglie, non potendo avere i requisiti prescritti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, non potrebbero eseguire lavoro a domicilio.

Prendiamo il caso di una famiglia di mezzadri, e supponiamo che un suo membro, che risultasse nel patto colonico, fosse iscritto all'Ufficio di collocamento: ciò potrebbe essere motivo di disturbo anche per il patto colonico.

Nelle famiglie numerose, anche se godono di un salario di piena giustizia, un lavoro complementare può risultare molto utile, consentendo, per esempio, di mantenere i figli agli studi.

Ritengo che vi siano delle parti del disegno di legge che si possono ragionevolmente rivedere, e sulle quali non dovrebbe essere difficile intendersi anche con l'XI Commissione della Camera.

Ed anche per la tutela sociale, sarebbe più facile assicurarla se vi fosse soltanto il lavoro tradizionale e complementare e non anche il lavoro occasionale, come, ad esempio, quello che si svolge nel periodo pasquale per confezionare le uova e metterci dentro i cartoncini. In un certo senso si potrebbe avere una tutela limitata a quel periodo. Ma qui si parla di assistenza generale. Come si può dare l'assistenza per le malattie ed anche l'assistenza economica? Su quali basi e con quali possibilità di controllo? Sono d'accordo sul fatto che si debba concedere l'assistenza per malattia, ma è necessario trovare una formulazione che sia attuabile e non venga a portare danni alla mutualità; occorre evitare che coloro che non hanno diritto all'assistenza danneggino coloro che hanno diritto.

Un altro punto che ci preoccupa è nell'articolo 3, il quale attribuisce i poteri dello Stato ad una Commissione, che ha il compito di accertare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio.

A questo proposito ritengo che si debba evitare di arrecare una menomazione all'autorità dello Stato.

E ci preoccupa anche l'articolo 13, in base al quale il Ministero del lavoro deve predisporre le norme per la tutela sociale e per le assicurazioni, senza che il disegno di legge contenga, a questo riguardo, direttive precise.

Il senatore Grava ha fatto un lodevole sforzo di chiarificazione, del quale sono lieto di dargli atto.

Concludendo, mi permetto di ripetere un concetto che già espressi nel corso della discussione alla Camera dei deputati: « Sappiamo anche noi che la legge che approviamo dovrà essere riveduta ed eventualmente modificata; ma essa rappresenta il risultato cui siamo pervenuti dopo un tormento di mesi e mesi. Lasciamo adesso che gli amici senatori si tormentino anche loro e auguriamoci che, dall'opera nostra e dall'opera loro, esca il risultato sperato ».

PRESIDENTE. Vorrei dare una conclusione alla discussione di stamane.

Mi pare che a questo punto si possa dire che un certo orientamento è stato fornito sia al relatore che alla Sottocommissione. La mia proposta sarebbe sostanzialmente questa: nella prossima settimana noi terremo due sedute. È indispensabile che, durante i giorni che ci separano da giovedì prossimo, la Sottocommissione si riconvochi — facendo qualche sacrificio, ritardando, se necessario, di 24 ore l'andata a casa — in modo che, tenuto conto di quanto è stato esposto, si possa avere per giovedì prossimo un testo che sia espressione, almeno, della maggioranza.

Ma facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*Le seduta termina alle ore 11,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.